



Comune di Masainas

Provincia del Sud Sardegna

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI OCCUPAZIONE
DEL CANONE PUBBLICITARIO
DEL CANONE MERCATALE**

ANNO 2021

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.07.2023

e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2024

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina nel Comune di Masainas, a decorrere dal 2021:
 - a) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione del COSAP - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni;
 - b) il canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 837 a 846 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione del COSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARIG —Tassa rifiuti giornaliera.

ART. 2 PRESUPPOSTO

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica tesi a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma.

ART. 3 SOGGETTO PASSIVO

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, in proporzione alla superficie

effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio; nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti obbligati in solido al pagamento del canone.

Il Canone Pubblicitario, in via principale, è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità o ancora il soggetto pubblicizzato.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio

ART. 4

ISTANZA PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
- 2) L'ufficio di Polizia Locale comunale è competente al rilascio delle concessioni/autorizzazioni, previa verifica del pagamento del canone da parte del richiedente quantificato dall'Ufficio Tributi:
 - a) occupazioni suolo pubblico per lavori edili e installazioni impianti pubblicitari;
 - b) occupazioni suolo pubblico per l'esercizio del commercio e assegnazioni dei posteggi ricorrenti presso i mercati;
 - c) passi carrabili; assegnazioni dei posteggi giornalieri nelle aree destinate al commercio in forma ambulante; tutte le altre occupazioni non comprese nei punti precedenti.
- 3) L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda all'Amministrazione o al Concessionario competente, che provvederanno a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta semplice, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dal D.P.R n.ro 445 del 28.12.2000.

- 4) Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo. In ogni caso l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
- 5) In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
- 6) Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 7) Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 8) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
- 9) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- 10) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
- 11) Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Funzionario Responsabile per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
- 12) Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per remissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento;
- 13) Il provvedimento di concessione è rilasciato dall'Ufficio di Polizia Locale previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri;

- Eventuale deposito cauzionale richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico;
 - Pagamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche preventivamente verificato dall'ufficio tributi;
- 14) Qualora sia richiesto deposito cauzionale l'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, secondo le disposizioni dei singoli regolamenti di settore, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

ART. 5 REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE
--

- 1) Nel caso in cui il titolare della concessione o autorizzazione, essendo in difetto con il pagamento del relativo canone, non provveda a regolarizzare il pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di messa in stato di mora da parte dell'Ufficio Tributi, oppure nel caso di gravi violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento, e/o prevista dall'atto di concessione, l'ufficio che ha rilasciato la concessione o autorizzazione avrà titolo per procedere alla loro revoca.
- 2) In caso di revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, si procederà alla restituzione del canone pagato in eccesso, dal giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio pubblico occupato, o della rimozione dell'impianto pubblicitario, fino all'ultimo giorno al quale il pagamento si riferiva.
- 3) Nel caso di revoca o sospensione della concessione o della autorizzazione per colpa del concessionario o dell'autorizzato, il Comune provvederà a trattenere il canone pagato a titolo di penale.
- 4) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 5) Nel caso di rinuncia alla concessione di occupazione, se questa non è ancora iniziata, si ha diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Se invece l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.
- 6) L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

ART. 6
GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Le attività di quantificazione e riscossione del Canone vengono svolte ordinariamente da parte dell'Ufficio Tributi comunale.
- 2) A tal fine, l'Ufficio Protocollo provvede alla trasmissione delle istanze presentate dagli utenti, oltre che all'ufficio di competenza, anche all'Ufficio Tributi per la determinazione del relativo canone.
- 3) Una volta quantificato il canone, l'Ufficio Tributi procede alla sua trasmissione all'ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione per la successiva comunicazione all'utente.
- 4) L'ufficio che ha rilasciato la concessione/autorizzazione procede alla sua trasmissione per conoscenza all'Ufficio Tributi;
- 5) L'ufficio Tributi, in seguito ai controlli effettuati sulla regolarità dei pagamenti, provvede alla trasmissione agli uffici che hanno rilasciato le concessioni/autorizzazioni di un elenco di tutti i contribuenti che non sono in regola, ai fini dei successivi provvedimenti di revoca.

ART. 7
OCCUPAZIONI E PUBBLICITÀ PERMANENTI E TEMPORANEE

- 1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari possono essere permanenti o temporanee.
- 2) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, a qualsiasi titolo effettuate, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, che abbiano durata non inferiore all'anno.
- 3) Sono temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno.

ART. 8
OCCUPAZIONI E PUBBLICITÀ ABUSIVE

- 1) Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione/autorizzazione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.
- 2) Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione/autorizzazione.

- 3) In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando termine per provvedervi. Decorso, inutilmente il tale dato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
- 4) Resta in ogni caso a carico degli occupanti abusivi ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione stessa.
- 5) Si applicano oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, quelle previste dall'art. 20, comma 4 e comma 5, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 9 DICHIARAZIONE

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) Per ciò che concerne la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 3) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il comune procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 4) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro le date di scadenza previste, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro i medesimi termini.
- 5) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità effettuata con insegne e cartelli, locandine, targhe, stendardi e simili, nonché quella con veicoli, si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal trentesimo giorno precedente a quello in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 10 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
--

- 1) Le tariffe del Canone di Occupazione sono determinate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in categorie;
 - b) superficie espressa in metri quadrati, tipologia e finalità dell'occupazione;
 - c) durata dell'occupazione.
- 2) L'unità minima di tassazione è individuata nel metro quadrato; le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.
- 3) Le tariffe del Canone Pubblicitario sono determinate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di categorie;
 - b) superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
 - c) tipologia dell'impianto (opaco o luminoso)
 - d) durata del messaggio pubblicitario;
 - e) natura del messaggio pubblicitario (commerciale o meno);
- 4) L'unità minima di tassazione è di un metro quadrato; le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, per eccesso al mezzo metro quadrato;
- 5) Per i mezzi bifacciali, ai fini della determinazione della tariffa da applicare, si considera la superficie complessiva di essi; le eventuali maggiorazioni si applicano invece alle singole superfici;
- 6) Per i mezzi pubblicitari con più di due facce, o aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità;
- 7) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario;
- 8) Le maggiorazioni delle tariffe a qualunque titolo previste – sia per l'occupazione che per la pubblicità - sono cumulabili e si applicano alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili, tranne nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

ART. 11 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI E PER LA PUBBLICITA' PERMANENTI E TEMPORANEE

- 1) Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadrati.
- 2) In caso di inizio in corso d'anno dell'occupazione e della diffusione del messaggio pubblicitario di natura permanenti, il canone annuale viene

rapportato al periodo di occupazione e di diffusione del messaggio pubblicitario, espresso in giorni.

- 3) Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadri.
- 4) In caso di occupazioni di durata inferiore all'intera giornata, il corrispettivo giornaliero viene rapportato alle ore di occupazione.

ART. 12 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

- 1) Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione nonché del Canone pubblicitario, le strade e le aree comunali sono suddivise in due categorie, come di seguito indicato:

CATEGORIA	DENOMINAZIONE DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
1	VIA ROMA E VIA DANTE
1	PIAZZA MUNICIPIO E PIAZZA CHIESA
2	TUTTE LE RIMANENTI STRADE E PIAZZE PUBBLICHE

ART. 13 OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
--

- 1) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 % per la parte eccedente 1000 mq.

ART. 14 CANONI SU PASSI CARRABILI
--

- 1) Ai fini della quantificazione del Canone, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 2) Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

- 3) Per il primo anno di autorizzazione, il canone è quantificato proporzionalmente al periodo di effettiva occupazione.
- 4) Nel caso di rinuncia al passo carrabile in corso d'anno, non si procede al rimborso delle somme pagate per l'intero anno o frazioni di esso.

ART. 15 DIVIETI

- 1) È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme alla normativa nazionale e regionale di settore, alle disposizioni regolamentari di carattere urbanistico, a quanto previsto dal presente Regolamento.
- 2) È vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori dagli spazi previsti e autorizzati dall'Ente e con modalità differenti da quelle indicate dall'Ente stesso e dal presente Regolamento.
- 3) È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
- 4) È vietato immettere volantini, dépliant e qualsiasi altro tipo di materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e gli androni delle abitazioni private, sui parabrezza e lunotti delle autovetture, sia in area pubblica che in area privata ad uso pubblico, nonché su tutti gli altri tipi di veicoli. La distribuzione del materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente mediante consegna a mano o deposito esclusivamente all'interno delle cassette postali.
- 5) La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non pregiudichi la sicurezza stradale.
- 6) Per motivi di sicurezza, l'installazione di mezzi pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione e su qualunque sostegno portante impianti di trasmissione dell'energia.

ART. 16 AFFISSIONI PUBBLICHE

- 1) Ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, comma 836, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. 507/1993.
- 2) Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale.

- 3) Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
- 4) Per manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali si intendono i seguenti:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato ed enti pubblici territoriali e che non rientrano tra le attività istituzionali degli stessi o la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
- 5) La gestione del Servizio delle Affissioni Pubbliche viene ordinariamente espletata dal Comune. Qualora quest'ultimo lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, essa può essere affidata a soggetti esterni qualificati.
- 6) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
- 7) Con delibera di Giunta Comunale sarà stabilita la tariffa base per l'affissione di ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100, per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa base è maggiorata del 50 per cento.
- 8) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
- 9) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in un registro cronologico.
- 10) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 11) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. Il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 12) Il Comune comunica altresì al committente per iscritto l'eventuale mancanza di spazi disponibili.
- 13) Nei casi previsti dai due commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al

rimborso delle somme versate.

- 14) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 15) Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati con quelli dati in sostituzione dal committente; e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 16) Le disposizioni previste per il Canone Pubblicitario si applicano, per quanto compatibili, anche alle affissioni pubbliche.

ART. 17 CANONE DI OCCUPAZIONE DEI MERCATI
--

- 1) Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- 2) Il canone è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
- 3) Le tariffe sono frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
- 4) Le occupazioni sono permanenti se effettuate con strutture fisse al suolo per l'intero anno solare; sono temporanee se si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.
- 5) Per le occupazioni nei mercati, da parte dei titolari di concessione, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono applicate le riduzioni previste dall'art. 19, comma 2, del presente Regolamento.
- 6) Gli importi dovuti sono riscossi secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente Regolamento.

ART. 18 MAGGIORAZIONI
--

- 1) Le maggiorazioni previste dal presente articolo per l'occupazione e la pubblicità, effettuate anche abusivamente, sono sempre cumulabili e si applicano alla tariffa base.

- 2)** Le tariffe base sulle seguenti occupazioni permanenti possono essere maggiorate, con provvedimento della Giunta, fino alle seguenti misure massime:
- a) 150% per occupazioni con chioschi e edicole (e con altre strutture fisse al suolo per attività commerciali)
 - b) 100% per occupazioni diverse da quelle con chioschi e simili, comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo.
- 3)** Le tariffe base per le seguenti tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari possono essere maggiorate, con provvedimento di Giunta, fino alle seguenti misure massime:
- a) 100%: pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - b) 100%: pubblicità di superficie superiore ai 9 metri quadrati;

ART. 19 RIDUZIONI

- 1.** Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili, tranne nei casi specificamente previsti, e non si applicano in caso di occupazione e di pubblicità abusive.
- 2.** Le tariffe base del Canone di Occupazione sono ridotte nelle seguenti misure:
- a) 50%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, religiose, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - b) 50%, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente;
 - c) 50%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - d) 50%, per le occupazioni temporanee che superano i 15 giorni;
 - e) 70%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
 - f) 70% per le occupazioni stagionali comprese da 90 a 180 giorni effettuate da chioschi, bar, ristoranti, pubblici esercizi e imprese di pubblico servizio in genere, commercianti e artigiani alimentari.
- 3.** Le riduzioni previste alle lettere a), b), c) del comma 2 sono singolarmente cumulabili con quella prevista alla lettera d), e si applicano sul prodotto finale.
- 4.** Le tariffe base del Canone Pubblicitario sono ridotte delle seguenti percentuali:
- a) 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 20 CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ IN ONORE DELLA "MADONNA DELLA SALUTE" - CRITERI."

- 1) Al fine di promuovere ed incentivare le attività delle associazioni locali che operano nel sociale (Pro Loco, gruppo folk, associazioni sportive etc.), anche mediante la partecipazione a sagre, fiere e ad eventi in genere il cui profitto viene dichiaratamente reinvestito in attività di pubblico interesse per la collettività, in occasione dei festeggiamenti in onore della "Madonna della Salute" le associazioni locali potranno essere rilasciate concessioni temporanee, senza l'espletamento di una procedura di gara, nei limiti dei posteggi disponibili, appositamente individuati lungo le strade comunali di Via Roma, Via Dante, Via Sella, Via Fontana, Via Municipio e Piazza Chiesa nel rispetto delle dimensioni e della ubicazione meglio rappresentati nell'allegato cartografico all'uopo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 2) Le domande di concessione del suolo pubblico devono pervenire entro il 31 di agosto di ogni anno. Saranno esaminate tenendo conto dell'ordine di arrivo, come attestato dall'ufficio protocollo;
- 3) Le domande che perverranno successivamente al 31 agosto, e comunque entro il 20 Settembre, potranno essere prese in considerazione, (sempre tenendo conto dell'ordine di arrivo), qualora residuino spazi di sosta non assegnati.
- 4) Le assegnazioni sono formalizzate entro la data del 20 settembre.
A garanzia del corretto utilizzo e dello stato di pulizia e di decoro dell'area concessa in uso, gli assegnatari degli stalli individuati sulla piazza chiesa, che esercitano attività di vendita e somministrazione di prodotti alimentari, sono tenuti preventivamente all'assegnazione dello spazio al versamento di una somma pari ad euro 100,00 che sarà svincolata successivamente all'accertamento dello stato di pulizia e di decoro da parte del personale dell'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 21 ESENZIONI

- 1) Sono esenti dal Canone di Occupazione:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, realizzate da organizzazioni/associazioni, senza scopo di lucro, alle quali aderisce il Comune, non comportanti attività commerciale;

- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.lgs. 460/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di tre ore, il cui importo non sia comunque superiore al minimo esigibile di € 5,00 di cui all'art. 24 del presente Regolamento;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- j) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni con tende, o simili, fisse o retrattili;
- n) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato;
- o) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali;
- q) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.
- r) le occupazioni realizzate da associazioni senza scopo di lucro iscritte nell'apposito albo comunale per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, umanitarie, ricreative e sportive e a tutte le altre manifestazioni e iniziative alle quali aderisce il Comune;
- s) le occupazioni realizzate da hobbisti, ossia esercenti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superano il prezzo unitario di € 250,00, in occasione di manifestazioni natalizie.**

2) Sono esenti dal Canone di Pubblicitario:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti

nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non perseguascope di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro, di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

ART. 22 PAGAMENTO DEL CANONE

- 1) Il pagamento del canone è effettuato prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, nei seguenti modi:
 - direttamente presso la Tesoreria comunale;
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune;
 - attraverso la piattaforma PagoPA.
- 2) La scadenza in unica soluzione per il versamento del canone è fissata al 31 marzo di ogni anno.
- 3) È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate trimestrali anticipate (con scadenza 31 marzo; 30 giugno, 30 settembre), qualora il totale da pagare sia superiore a € 200,00 per il Canone di Occupazione e di € 1.500,00 per quello pubblicitario.
- 4) Gli operatori commerciali, non titolari di posteggio fisso preso i mercati, devono versare il canone all'atto della concessione del posteggio all'incaricato della riscossione presso il mercato, che rilascerà apposita ricevuta, pena la mancata assegnazione dello stesso posteggio per la giornata mercatale.
- 5) Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a € 5,00.
- 6) Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il canone verrà richiesto ai soggetti obbligati con apposita comunicazione nella quale verranno indicate le scadenze di pagamento.
- 7) Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 23 ATTIVITÀ DI RECUPERO DI PAGAMENTI IRREGOLARI E RIMBORSI
--

- 1) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'ammontare del canone, o dell'indennità in caso di occupazione o pubblicità abusiva, prevista dall'art. 1,

comma 821, lett. g) della Legge 160/2019, ferme restando le sanzioni stabilite dal Codice della Strada agli articoli 20, commi 4 e 5, e 23, del D.lgs. 285/1992, irrogate mediante la procedura di cui all'art. 1 c. 792 della L. 160/2019.

- 2) Sulle somme non versate a titolo di canone sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.
- 3) Non si procede all'attività di recupero per importi inferiori a € 10,00 per anno d'imposizione (comprensivi di canone, sanzioni ed interessi)

ART. 24 RAVVEDIMENTO OPEROSO

- 1) L'operatore non in regola con i pagamenti, in analogia alla disciplina applicabile in materia di tributi locali, può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
- 2) Il ravvedimento consiste nel versamento, oltre che del canone, anche delle seguenti sanzioni ridotte:
 - a) 1/8 della sanzione prevista in caso di mancato/insufficiente pagamento), se la regolarizzazione avviene entro il mese successivo a quello di scadenza;
 - b) 1/6 della sanzione prevista in caso di mancato/insufficiente pagamento), se la regolarizzazione avviene entro tre mesi da quello di scadenza.
- 3) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente a quello del canone non versato, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso legale.

ART. 25 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E DEFINIZIONE AGEVOLATA

- 1) Le sanzioni e le indennità sono irrogate dal Direttore dell'Area cui appartiene l'Ufficio Tributi mediante emanazione di proprio provvedimento da notificare ai trasgressori.
- 2) Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, è ammessa la definizione agevolata della controversia con il pagamento di un quarto della sanzione o indennità applicate, contestualmente all'intero canone dovuto.

ART. 26 RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI
--

- 1) A seguito dell'attività di recupero dei versamenti irregolari, il Direttore d'Area a cui appartiene l'Ufficio Tributi può concedere la rateizzazione delle sole entrate patrimoniali liquidate con avvisi di mora esecutivi, ingiunzioni, intimazioni, alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere al giudice ordinario o entro 30 giorni dalla notifica della pronuncia dello stesso giudice (cessazione materia del contendere o sentenza di soccombenza);
 - b) contestuale adesione all'accertamento, con espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento;
 - c) pagamento per intero delle sanzioni irrogate, degli interessi liquidati e delle spese addebitate;
 - d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - e) corresponsione degli interessi al tasso legale corrente aumentato di 2 (due) punti percentuali, con maturazione giornaliera decorrente dalla data di esigibilità.
- 2) La dilazione dei tributi liquidati avviene nel modo seguente:
 - Da € 200,00 a € 2.000,00 – rate mensili da € 100,00 (massimo 20 mesi);
 - Da € 2.000,01 a € 5.000,00 – rate mensili da € 200,00 (massimo 25 mesi);
 - Da € 5.000,01 a € 6.000,00 – rate mensili da € 240,00 (massimo 25 mesi);
 - Da € 6.000,01 a € 25.000,00 – rate mensili da € 500,00 (massimo 36 mesi);
 - Oltre € 25.000,00 – rate mensili da € 500,00 (massimo di 50 mesi) con prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

ART. 27 COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI

- 1) La compensazione dei crediti per Canone Unico Patrimoniale è consentita solo con debiti relativi allo stesso canone, previa esplicita autorizzazione.
- 2) Gli operatori non possono autonomamente compensare crediti e debiti, ma devono produrre apposita istanza di rimborso all'ufficio competente.
- 3) Il Responsabile dell'Area a cui appartiene l'Ufficio Tributi, nella comunicazione di accoglimento della richiesta, autorizza la compensazione indicando il debito sul quale effettuare il recupero.

ART. 28 RIMBORSI

- 1) Il soggetto obbligato può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante richiesta formale, entro il termine di anni cinque dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento; il Comune provvede entro i successivi centottanta giorni.

- 2) Non si procede a rimborsi per importi inferiori a € 5,00 per anno d'imposizione.
- 3) Sulle somme rimborsate sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.

ART. 29 COMPITI DI VIGILANZA DELLA POLIZIA LOCALE
--

- 1) Il Comando di Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio tributi le forme di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate in difformità alle sue disposizioni e a quelle dettate dal Codice della Strada.

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE
--

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

ART. 31 NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2021.
- 2) Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del COSAP e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità relativamente alle annualità pregresse.